

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 184/01/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La C.T.P. di Milano con sentenza n. 272/15/09 ha annullato la cartella esattoriale portante a carico della Tecno Edil S.r.l. l'iscrizione a ruolo per IRPEF (ritenute alla fonte), IRPEG ed IVA relative agli anni 2002 e 2003, per complessivi € 376.652,86 non avendo l'Ufficio fornito adeguata prova avente data certa - e non ricavata dal proprio sistema informativo - di aver adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 2 del D.lgs. 462/97 e dallo Statuto del contribuente (art. 6 c. 5) di aver previamente trasmesso per raccomandata le usuali comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari).

L'Agenzia delle Entrate ha presentato appello nei confronti della Tecno Edil S.r.l., nel frattempo fallita, illustrando come nella cartella stessa fosse chiaramente previsto che, in assenza dell'avviso bonario, il contribuente poteva entro 30 gg. rappresentare il disguido all'Ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo ed in ogni caso presentare istanza di autotutela totale o parziale per ottenere la riduzione delle sanzioni; ha aggiunto l'appellante che nella specie comunque non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 6 c. 5 della L. 212/2000, non sussistendo incertezze su nessun aspetto della dichiarazione ma solo omessi o tardivi versamenti di imposte dovute. Ha sottolineato il fatto che la contribuente in primo grado si era limitata ad eccepire la violazione del diritto di difesa senza nulla dire sul merito della pretesa tributaria.

L'appellante ha quindi chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, col favore delle spese di entrambi i gradi.

Il ricorso è stato ritualmente notificato alla società al domicilio eletto ed al Fallimento in persona del Curatore Fallimentare Dr. Gi. De.

La vertenza è stata trattata in pubblica udienza con l'intervento della sola rappresentante dell'Ufficio, non essendosi l'appellata costituita in giudizio.

L'appello è stato accolto per i seguenti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'art. 6 c. 5 dello Statuto del contribuente (L. 27.7.2000 n. 212) prevede, a pena di nullità, l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e a produrre i documenti mancanti "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"...

Nel caso in esame si trattava invece di omesso o tardivo versamento di imposte pacificamente dovute, tant'è che la contribuente, dopo aver eccepito la mancanza dell'avviso bonario, nulla ha osservato in merito alla pretesa tributaria. Era invece suo onere evidenziare l'esistenza di quelle "incertezze" della dichiarazione la cui sussistenza avrebbe imposto il previo avviso.

Come ricordato dall'appellante nessun concreto pregiudizio o violazione del diritto di difesa ha nel caso in esame subito la Tecno Edil S.r.l., considerati gli avvisi esposti nella cartella stessa.

Anche nella recente sentenza n. 17396 in data 23.7.2010 la Suprema Corte ha riaffermato lo stesso principio: "L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 - bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54 - bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo

che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S. C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l'importo riferito ad un'istanza di condono ex art. 9 bis legge n. 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)".

Il comportamento remissivo del Fallimento che non si è costituito in giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

la Commissione accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.